

**COMUNE DI FONDI**  
**Provincia di Latina**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI FIDA PASCOLO**

## INDICE

- Art. 1** - Definizione del territorio soggetto a pascolo
- Art. 2** – Definizioni
- Art. 3** – Individuazione della superficie pascoliva e zonizzazione
- Art. 4** – Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo
- Art. 5** – Iter procedurale e concessione di pascolo
- Art. 6** – Canone di fida
- Art. 7** – Obblighi
- Art. 8** – Divieti
- Art. 9** – Revoca per inadempienza
- Art. 10** - Sanzioni
- Art. 11** – Controlli
- Art. 12** - Disposizioni finali
- Art. 13** - Norme di rinvio
- Art. 14** - Entrata in vigore

## Art. 1

### Definizione del territorio soggetto a pascolo

Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, viene disciplinato l'uso civico del pascolo sui terreni demaniali ricadenti nel territorio del Comune di Fondi, al fine di poter garantire il diritto di pascolamento nel rispetto:

- della tutela, della salvaguardia e dell'integrità del demanio;
- della tutela ambientale e del paesaggio;
- della tutela e del recupero della biodiversità agraria ai sensi della L.R. n.15/2000;
- del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- della tutela della salute degli animali e delle persone.

La fruizione delle risorse pascolive delle terre del demanio comunale, secondo i criteri recati dal presente Regolamento, risponde ai prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco; in subordine alla esigenza di adeguare gli attuali strumenti di gestione del legittimo diritto delle popolazioni locali alla normativa vigente in materia.

## Art. 2

### Definizioni

- 1) **Pascolo:** impiegato quale sinonimo di risorsa pascoliva, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione.
- 2) **UBA:** acronimo di "Unità di Bestiame Adulto", unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali come nella tabella riportata:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore > 12 mesi	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti > 12 mesi	0,15	Verri	0,3
Ovini < 12 mesi	0	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 12 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

- 3) **Concedente:** è il Comune di Fondi che concede lo specifico diritto all'uso del pascolo (fida pascolo).
- 4) **Richiedente:** colui che avanza istanza di concessione del diritto all'uso del pascolo (fida pascolo).
- 5) **Concessionario:** colui che avendone diritto, è destinatario della concessione del diritto all'uso del pascolo (fida pascolo).
- 6) **Uso civico utile:** è un diritto reale di godimento qualora il suo esercizio ha carattere e scopo di industria.
- 7) **Aree:** porzioni di appezzamento adibite al pascolamento identificate da un codice progressivo preceduto dalla sigla ANN se riferito ad aree concedibili a fida pascolo annuale o PLN se riferito ad aree concedibili a fida pascolo pluriennale, per ciascuna delle quali è indicata la superficie, il carico sostenibile unitario e totale.
- 8) **Appezzamento:** insieme di aree contigue (ancorché separata da strade o corsi d'acqua) concesse in fida pascolo al medesimo richiedente, inteso come superficie continua e libera da recinti e/o altri ostacoli, anche naturali, atti al confinamento degli animali al pascolo.
- 9) **Distanza:** quando relativa a superfici viene calcolata dal baricentro (centroide) delle aree in questione;
- 10) **IAP:** acronimo di Imprenditore Agricolo Professionale, così come definito all'art.1 del D.Lgs. 29.03.2004 n.99;
- 11) **Razze a rischio di erosione genetica:** individuate nel PSR Lazio 2014-2020;
- 12) **Tipologia di prodotto tradizionale:** di cui al DM 350/99 o tipico ai sensi del Reg. CEE 2081/92 e Reg. CEE 2082/92;
- 13) **Catasto degli incendi boschivi:** catasto delle aree percorse dal fuoco al fine di dettare le prescrizioni di cui alla legge n.353 del 21 novembre 2000, istituito ai sensi della L.R. 39/2002.

### **Art. 3**

#### **Individuazioni delle superfici pascolive e zonizzazione**

La superficie pascoliva sarà determinata per ogni singola particella demaniale ricadente dal Comune di Fondi tenendo presente il P.G.A.F. (Piano di Gestione e Assestamento Forestale dei territori pubblici) vigente.

Mediante le schede di ogni singola particella allegate al predetto P.G.A.F. sarà possibile calcolare il carico sostenibile unitario espresso in UBA (unità di bestiame adulto) per ettaro.

Saranno temporaneamente vietate al pascolo le superficie demaniali:

- attraversate dal passaggio di incendi;
- oggetto di utilizzazione forestale e/o altri interventi di gestione;
- interessati da provvedimenti particolari assunti dalle amministrazioni preposte, in merito a problematiche sanitarie, fitosanitarie, in presenza di fenomeni critici a carico del suolo e/o del soprassuolo ed altro.

### **Art. 4**

#### **Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo**

I cittadini residenti e non residenti nel Comune di Fondi e gli imprenditori agricoli esercenti l'allevamento o loro aggregazioni, secondo le vigenti normative, hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei terreni a disposizione del concedente ogni anno solare secondo le modalità e i tempi previsti nel bando annuale.

I richiedenti che abbiano procedimenti in corso o sentenze passate in giudicato per incendio doloso o altri reati penali contro normative di tutela della salute pubblica, sono esclusi dalla concessione per l'esercizio dell'uso civico utile del pascolo, salvo provvedimenti riabilitativi.

Tutte le istanze verranno esaminate, con precedenza assoluta, per imprenditori agricoli esercenti l'allevamento residenti nel Comune di Fondi, e per la quota esuberante tutti gli altri.

Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell'ambito di ciascuna precedenza assoluta sopra menzionata, si terrà conto dei seguenti parametri posti in ordine di priorità:

- Sezione già affidata al medesimo imprenditore nel periodo precedente;
- Sezione confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell'allevatore;
- Distanza della sezione dal proprio centro aziendale;
- Imprenditore agricolo a titolo principale o familiari e/o coltivatore diretto entro il 40° anno di età che si insedia quale IAP, residente da almeno un anno che già utilizza terre collettive in fida pascolo;
- Imprenditore agricolo a titolo principale o familiari entro il 40° anno di età che si insedia quale IAP, che chiede la concessione per aderire al metodo di produzione biologico e/o per preservare razze di interesse autoctono e/o per conseguire prodotti agroalimentari tradizionali o tipici secondo le definizioni delle vigenti normative in materia di qualità dei prodotti agroalimentari;
- A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero dei lotti a disposizione, si terrà conto della data di acquisizione al protocollo dell'istanza.

## **Art. 5**

### **Iter procedurale e concessione di pascolo**

Successivamente al 1 ottobre di ciascun anno, data per l'aggiornamento del Catasto degli incendi boschivi, con Deliberazione di Giunta Municipale saranno approvate le zone di terreni comunali da assegnare a fida pascolo, nonché i relativi canoni dovuti per le concessioni.

Nel successivo bando pubblico per le assegnazioni di fida pascolo, a firma del Dirigente della competente ripartizione, verranno rese note le modalità e i termini di presentazione delle domande di concessione.

L'assegnazione delle aree è disposta annualmente in relazione alle richieste di pascolo presentate.

La fida pascolo può essere oggetto di concessione pluriennale (prevista per un massimo di 7 anni nel caso in cui l'Imprenditore agricolo intenda accedere a contributi Regionali o Comunitari) o annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare).

Il Concedente in qualsiasi momento può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parte di essa, qualora ci fosse il passaggio di un incendio, e/o sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo, e/o si verificano danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti, ai suoli. In tal caso i proprietari degli animali saranno tenuti all'immediato allontanamento dei capi di bestiame dalle aree interdette al pascolo.

I concessionari in fida pascolo pluriennale dei terreni del demanio comunale devono garantire di fatto l'esercizio di carichi di pascolamento non inferiori al 30% del carico istantaneo sostenibile definito in sede di concessione. In difetto, è nella facoltà del Concedente procedere alla revoca parziale o totale della concessione in fida pascolo.

Il Concedente, successivamente al rilascio della concessione di fida pascolo, riporta sul Registro degli animali al pascolo, le concessioni rilasciate per l'esercizio del pascolo, in ordine cronologico, specificando la specie, il numero dei capi, gli estremi identificativi dei capi, gli estremi identificativi del proprietario, la durata del pascolamento, l'area destinata al pascolo, l'importo della fida pascolo.

Il Registro degli animali al pascolo è conservato presso la competente Ripartizione del Comune di Fondi ed è aggiornato annualmente.

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima del rilascio della prescritta concessione. Chiunque verrà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, sarà punito con una sanzione amministrativa pari a €.200,00 oltre alle eventuali sanzioni previste da norme ambientali e forestali. Analoga sanzione sarà applicata a carico del concessionario per la parte di bestiame eccedente rispetto al carico istantaneo sostenibile consentito dalla concessione.

#### **Art. 6**

##### **Canone di fida**

La Giunta Municipale determinerà, preventivamente all'assegnazione della concessione, le tariffe di fida pascolo annuale dei terreni concedibili nella misura espressa in €/UBA da rapportarsi al carico ammissibile relativo alla superficie complessivamente a fida annuale.

Il canone della concessione di fida pascolo dovrà essere corrisposto prima del ritiro dell'autorizzazione, mediante versamento al Servizio di Tesoreria Comunale

#### **Art. 7**

##### **Obblighi**

Il concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e per la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo.

Il concessionario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale nella utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all'attuazione di tecniche di pascolamento ma anche ad interventi diretti in grado di evitare l'insorgere di fenomeni legati al sovraccarico degli animali, ancorché alla non utilizzazione, tutte situazioni di non equilibrio che possono modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo.

Non è ammesso introdurre al pascolo animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria.

Il concessionario è obbligato, salva specifica autorizzazione, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai sensi della L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.

L'esercizio del pascolo sul demanio comunale va esercitato con le seguenti modalità:

- a) Titolarietà di apposita concessione da parte del Comune.
- b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario.
- c) Applicazione di tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso in cui, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
- d) Manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico.

- e) Utilizzo di ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli. In caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.
- f) Divieto di effettuare interventi senza la preventiva autorizzazione comunale.

## **Art. 8**

### **Divieti**

#### **Il pascolo è vietato:**

- sulle aree destinate a coltura agraria;
- sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;
- su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 10, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
- sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni;
- su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento da parte del Comune.
- nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 1,50, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini.

#### **Inoltre è vietato:**

- cedere a terzi la concessione di fida, salvo espressa richiesta in corso di vigenza della concessione che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria;
- effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina se non nei pascoli nudi o cespugliati;
- effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
- pascolare nelle zone concesse ad altri fidatari o vincolate;
- immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali, danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune, nonché asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna;
- fare uso di fuoco nelle aree in concessione;
- la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali;
- la sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a mt. 200 da insediamenti abitativi;
- somministrare mangimi o foraggi contenenti OGM.

## **Art. 9**

### **Revoca per inadempienza**

Nel caso di inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, il Concedente potrà revocare la concessione, in particolare per:

- diversa destinazione dei suoli da quelli agropastorali per cui è stata operata la concessione pluriennale;
- realizzazione di qualsivoglia miglioria non autorizzata che determini irreversibile trasformazione dei fondi, con particolare riguardo alle costruzioni, apprestamenti fissi o a manufatti di qualsiasi natura che possono avere funzione oltre la durata della concessione, indipendentemente dalla relazione funzionale con l'attività agropastorale, in quanto solo il concedente ha titolo a realizzare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, comunque finalizzate alla migliore valorizzazione dei terreni nei limiti della destinazione agropastorale;
- realizzazione di migliorie che, pur essendo coerenti con la destinazione agropastorale e non determinano una irreversibile trasformazione dei fondi, ovvero che esauriscono la loro funzione nei termini della concessione, non siano state in ogni caso autorizzate espressamente con atto scritto dal concedente;
- subconcessione, anche parziale.

## **Art.10**

### **Sanzioni**

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da €.200,00 a €.500,00. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva verrà comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio del concedente sulla base della documentazione in atti, fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative previste dalle vigenti norme in materia forestale e ambientale.

Il Comune sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari potranno ravvisarsi gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.

La violazione, anche cumulativa, reiterata per almeno due volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorrere dall'accertamento dell'ultima violazione.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sarà aggiornata ogni due anni con Deliberazione della Giunta Municipale.

## **Art. 11**

### **Controlli**

La vigilanza, il controllo e i compiti di polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Corpo della Polizia Locale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie venatorie provinciali, nonché dalle altre forze di Polizia.

Qualora gli organi di controllo avessero necessità di un apposito recinto per effettuare i dovuti controlli, il fidatario entro 5 giorni dovrà realizzarlo a proprie spese, nel rispetto dei vincoli che ricadono sul territorio e previa autorizzazione da parte dell'Ente, e successivamente rimuoverlo con ripristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 12**

### **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento potrà essere modificato secondo le norme previste per i Regolamenti comunali. Copia del presente verrà trasmessa al Comando della Polizia Locale di Fondi, alla XXII Comunità Montana del Lazio, al Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, al Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, a tutte le forze di Polizia territoriali.

## **Art. 13**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

## **Art. 14**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni precedente norma regolamentare disciplinante la materia, in particolare è abrogato il Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n.203 del 14/05/2001.